



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Den. "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n. 8/2014)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: Atto di indirizzo finalizzato all'utilizzazione del personale di questo Ente con contratto a tempo determinato per l'anno 2015.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n. 8/2014

USCITA PRESIDENZA
27/05/2015
Protocollo n°0001539/15/GAB

Al Sig. Segretario Generale

Al Dirigente della III Direzione
"Gestione del Personale e Servizi Informatici"

Al Dirigente della II Direzione
Servizi Finanziari

e p.c.

Al Presidente del N.I.V.

SEDE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- a) la Provincia Regionale di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n.8/2014 si trova in una fase di transizione derivante dal processo di riforma delle ex Province Regionali della Sicilia;
- b) è necessario mantenere un adeguato livello di funzionalità dei servizi da rendere alla cittadinanza, assicurando l'efficiente funzionamento delle strutture dell'Ente;
- c) l'Amministrazione si avvale dell'apporto lavorativo di personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato e proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili ex legge Regionale n. 24/2000, costituito ad oggi da 97 unità di ctg. A, B, C, D, con contratto quinquennale con scadenza 30/06/2015, per l'assolvimento di compiti d'Istituto e per garantire anche i servizi fondamentali dell'Ente;
- d) che, con proprio atto di indirizzo n. 74/Ris/2014 del 22/12/2014, lo scrivente ha disposto l'avvio della procedura finalizzata alla richiesta della Regione Siciliana del contributo per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 30/06/2015 fino al 31/12/2015;

e) che la Regione Siciliana con L.R. di stabilità finanziaria 7 maggio 2015 n. 9, art.11, ha confermato il contributo del primo semestre del 2015 anche per il secondo semestre;

DATO ATTO CHE :

1. la disciplina normativa regionale finora emanata in materia ha consentito – anche attraverso la costante contribuzione finanziaria della Regione in un arco temporale che ormai supera il ventennio- il mantenimento in servizio presso gli enti locali di tale personale a tempo determinato e parziale proveniente dal bacino degli ex LSU;
2. tale circostanza ha determinato, nella platea di tale tipologia di lavoratori precari, ragionevoli aspettative di conferma, - ingenerate anche da diverse disposizioni di legge regionale nel tempo emanate (da ultimo la L.R. n. 24/2010) - inducendo, per altro verso, gli enti locali utilizzatori ad operare un sostanziale blocco del turn over, al fine di conseguire gli spazi ed i risparmi economici necessari e funzionali alla progressiva stabilizzazione di detto personale precario;
3. ciò, nel tempo, ha condotto – anche per effetto dell'evolversi della legislazione nazionale caratterizzata, specie nell'ultimo quinquennio, da stringenti misure di contenimento della spesa di personale determinate dalla necessità di rispettare gli obiettivi di stabilità economica nazionale rispetto ai parametri fissati dall'Unione Europea – ad una drastica riduzione del personale in servizio a tempo indeterminato presso gli enti locali; questi ultimi, in larga parte impossibilitati ad avviare i percorsi di stabilizzazione per effetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica, hanno fatto fronte alla necessità di assicurare comunque, malgrado la carenza d'organico, i compiti di istituto, avvalendosi del personale a tempo parziale e determinato in questione;
4. da ultimo il legislatore nazionale, con il DL. n. 101/2013, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha disciplinato – anche sulla scorta dei richiami formulati in materia dall'Unione Europea – le modalità e le condizioni per l'assorbimento dei precari degli enti locali, nell'ambito di una programmazione da articolarsi, dapprima nel triennio 2013/2016, poi prorogata con la legge di stabilità nazionale 2015 al triennio 2015/2018;
5. il legislatore nazionale, inoltre, consapevole della difficoltà di pianificare i percorsi di stabilizzazione, ha contestualmente consentito, al comma 9 bis dell'art. 4 del citato DL.. n. 101/2013, la proroga dell'utilizzo del personale a tempo determinato presso gli enti locali, nelle more dell'elaborazione di detta programmazione triennale (come detto slittata al triennio 2015/2018), in deroga alla disciplina vincolistica di finanza pubblica, prima per il 2014, e da ultimo anche per il 2015, "permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati";
6. il legislatore regionale all'art. 4 della L.R. n. 2 del 13 gennaio 2015, ha disposto che, "in coerenza con la vigente normativa statale di riferimento", è autorizzata la proroga dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, fino la 31 dicembre 2015 "alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni";
7. Il legislatore nazionale con legge 30/07/2010 n. 122, art. 9, comma 28 (conversione in legge del D.L. 31/05/2010 n. 78), - comma modificato dall'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 9, comma 28, legge n.

99 del 2013, poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del 2013, poi dall'art 9, comma 8, legge n. 124 del 2013, poi dall'art.11, comma 4-bis, legge n. 114 del 2014) - ha stabilito che la spesa relativa ai contratti di lavoro del personale a tempo determinato non può superare il 50% della corrispondente spesa dell'anno 2009, ma che la legge n. 114/2014 (conversione del D.L. n. 90 del 2014) prevede all'art. 11 che il predetto limite del 50% non si applica agli EE.LL. in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296;

CONSIDERATO che:

- a) presso questo Ente prestano servizio n. 97 unità di personale c.d. "contrattista";
- b) l'utilizzo di detto personale risulta indispensabile per assicurare i servizi essenziali resi da questo Ente anche in previsione della prossima fuoriuscita di circa 100 unità di personale a seguito delle procedure di "pre-pensionamento" avviate da questo Ente con delibera commissariale n. 89 del 31/03/2015 al quale conseguirà un risparmio di euro 280.000,00 circa per l'anno 2015, di euro 1.900.000,00 circa per l'anno 2016 (comprensivi delle economie anno 2015) e, a regime dal 2017, di euro 2.600.000,00 circa (inclusi oneri riflessi);
- c) considerato, altresì, che l'elevata età media del personale di ruolo di questo Ente prefigura, per i prossimi anni, un elevato deficit di personale al quale non si potrà far fronte se non con l'utilizzo del personale c.d. trattista essendo, come cennato, vigente il blocco del turn over;
- d) l'eventuale interruzione della continuità lavorativa del personale c.d. trattista creerebbe, con ogni probabilità gravi problemi di ordine pubblico sia per il rilevante pregiudizio che verrebbe arrecato al regolare svolgimento delle attività dell'Ente il quale peraltro si fonda ormai quasi esclusivamente sulle attività dei dipendenti essendo venuto meno ogni spazio di manovra finanziario, sia per l'interruzione di rapporti di lavoro riguardanti i dipendenti da più di un ventennio prestano la propria attività lavorativa presso questo Ente senza soluzioni di continuità e per giunta corroborati nelle proprie aspettative da una costante legge regionale;
- e) la mancata prosecuzione di detti contratti potrebbe, altresì, comportare il prodursi di contenziosi anche alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza, sia europea che nazionale, in materia di precariato;
- f) che il "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" ammonta a euro 4.701.450 che di detto Fondo è stata fino ad oggi liquidate una percentuale inferiore al 30%, e che il costo per l'Ente, al netto dell'apposito contributo regionale di cui alle surrichiamate disposizioni della L.R. di stabilità finanziaria è pari a euro 700.000;

VISTA la L.R. di stabilità finanziaria 7 maggio 2015 n. 9, art. 11 comma 9 il quale prevede che: *"nelle more dell'attuazione della riforma prevista dall'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la quota del fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei liberi Consorzi comunali per i lavoratori con contratto a tempo determinato, è pari al contributo già concesso dalla Regione per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013."*;

VISTA la L.R. di stabilità finanziaria 7 maggio 2015 n. 9 art. 14 ai sensi del quale *"I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prorogati ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 non possono essere oggetto di modifiche relative all'inquadramento giuridico ed economico"*

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni e delle norme fin qui riportate, di disporre la prosecuzione senza soluzione di continuità di contratti di lavoratori a tempo determinato dei lavoratori c.d. contrattisti in servizio presso questo Ente fino alla scadenza indicata nel proprio richiamato comma 9 art. 11 della L.R. di stabilità finanziaria 7 maggio 2015;

RITENUTO, stanti l'eccezionalità della situazione finanziaria contingente nonché le surrichiamate probabili ricadute nell'ordine pubblico, di dover rinvenire la copertura finanziaria per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in oggetto, ferma restando l'invarianza di spesa per il personale, così come segue:

- a) mediante riutilizzo delle economie realizzatesi sulla spesa per il personale a seguito dei collocamenti a riposo e dei comandi o distacchi del personale presso altre Amministrazioni che comportino diminuzione di spesa fra Esercizio 2014 e Esercizio 2015;
- b) mediante specifico utilizzo dei risparmi di spesa per il personale non previsti nel bilancio di previsione 2014 né negli strumenti finanziari pluriennali in vigore in quanto conseguenti all'attivazione della delibera commissariale n° 89 del 31.03.2015, successivamente adottata, con specifico riferimento ai risparmi che si vanno a maturare già nel corrente anno 2015, pari a circa euro 280.000 ;
- c) ove le misure sub a) e b) non siano sufficienti, mediante proporzionale riduzione del *“Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente”* e del *“Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Dirigenti della Provincia Regionale di Messina anno 2015”*.
Tale riduzione devesi calcolare, in primo luogo, solo ove necessario, mediante proporzionale riduzione di tutte le sue voci, la quale sarà almeno in parte compensata dai pensionamenti del personale di ruolo già maturati previsti nel corso del corrente anno;

DISPONE

- 1) Il Dirigente della III Direzione è incaricato di predisporre tutti gli atti necessari, comprese le proposte di deliberazioni commissariali, nonché l'eventuale aggiornamento del Piano Triennale del fabbisogno del personale, per la prosecuzione senza soluzione di continuità e alle medesime condizioni in atto vigenti, dei contratti a tempo determinato relativi al personale c.d. contrattista in servizio presso questo Ente con contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il prossimo 30 giugno.
- 2) Il predetto Dirigente vorrà, negli atti di cui al punto 1, sottoporre i contratti rinnovati ad apposita condizione risolutiva che attualizzi il termine finale *“della attuazione della riforma prevista dall'art. 2 della L.R. 24/03/2014 n. 8”*, prevista dal richiamato comma 9 art. 11 della L.R. di stabilità finanziaria 7 maggio 2015, e in ogni caso non oltre il 31/12/2015, prevedendo che al verificarsi della predetta condizione risolutiva sia lasciata ai nuovi competenti organi di indirizzo politico di questo Ente, o dell'Ente avente causa, la decisione in merito alla ulteriore eventuale prosecuzione dei contratti in oggetto.
- 3) Il Dirigente della II Direzione vorrà adottare o proporre i provvedimenti ovvero le deliberazioni commissariali finalizzate all'imputazione della spesa ai pertinenti interventi di Bilancio di Previsione 2015 Esercizio Provvisorio, sui quali grava la spesa per il pagamento

della quota di competenza provinciale delle retribuzioni del personale in oggetto; le disponibilità necessarie saranno rinvenute come indicato in premessa;

- 4) Il Sig. Segretario Generale vorrà adottare gli atti necessari, in base al vigente sistema di relazioni sindacali, per il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e l'eventuale rinegoziazione di accordi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo oggetto del presente atto di indirizzo.

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilità dirigenziale e, per tale ragione, è trasmesso al Nucleo di Valutazione.

 Il Commissario Straordinario
Dott. Filippo Romano